



ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)

Tel.: 0522599153 - 0522597118 fax: 0522348434

codice fiscale: 80012790350 - codice meccanografico: REIC84300X

E- mail: reic84300x@istruzione.it - P.E.C.: reic84300x@pec.istruzione.it

Sito: <https://icalbinea.edu.it>

Codice Univoco Ufficio: UFMTSM

Albinea, 9 gennaio 2022

Ai tutti i GENITORI di tutte le scuole dell'I.C. di Albinea

A tutti i DOCENTI dello stesso istituto

**e p.c. Al personale ATA della stessa scuola
Alla DSGA (Dott.ssa Corsini Cristiana)**

OGGETTO: Nuove Modalità di gestione dei casi di positività COVID-19

Con la presente si intende informare le famiglie rispetto alle nuove modalità di gestione fissate nell'odierna Nota congiunta n. 11/2002 dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute, che lascia purtuttavia aperti più di un dubbio interpretativo, per cui non si esclude la necessità di dover apportare variazioni a quanto sotto riportato, in particolare per ciò che concerne gli aspetti che coinvolgono le modalità di intervento del Dipartimento di Salute Pubblica dell'AUSL, solo parzialmente disponibili allo scrivente.

SCUOLA DELL'INFANZIA

In presenza di **un caso di positività nella sezione**, per i bambini appartenenti alla stessa si prevede la **sospensione dell'attività didattica per 10 giorni** (senza attivazione della Didattica Digitale Integrata) e la quarantena per tutti i bambini della **durata di 10 giorni**.

Il rientro avverrà solo dopo tampone **molecolare o antigenico** con risultato negativo.

Come per le altre due scuole, trattate nel seguito, sarà coinvolto solo il **PERSONALE (della scuola ed esterno)** che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, al quale si applica la **misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza**.

L'Auto-sorveglianza: il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:

*“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al **giorno 5**. È prevista l'effettuazione di un **test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”*

SCUOLA PRIMARIA

A. In presenza di **UN SOLO CASO di positività nella classe**, i relativi alunni saranno posti:

- in **sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare** da svolgersi prima possibile (per le prime settimane non si prevede potrà essere svolto prima di cinque giorni);
- **in attesa del test** (tampone), per la classe saranno **sospese le attività didattiche in presenza** (gli alunni **non saranno** comunque in **quarantena**), attività che proseguiranno a distanza (**DDI**).
- **i tamponi** per gli alunni della scuola **PRIMARIA NON POTRANNO** essere effettuati presso le **FARMACIE**, ma **ESCLUSIVAMENTE** presso il sito individuato dall'**AUSL** che sarà da questa comunicato alle famiglie, con il relativo orario, tramite sms / posta elettronica.
- Se il **risultato** del test / tampone T_0 / T_5 è **negativo** riprenderanno le attività in presenza; se invece è **positivo**, non si rientra a scuola. Ove uno dei tamponi – test della classe risultasse positivo probabilmente verrà applicato quanto previsto al successivo caso **B**.

B. In presenza di **DUE CASI di positività nella classe**, ci sarà la **sospensione dell'attività didattica per 10 giorni** (che proseguirà **in DDI**) e la **quarantena** per tutti gli alunni della **durata di 10 giorni**.

Il **rientro** avverrà solo dopo tampone **molecolare o antigenico** con risultato negativo al **decimo giorno**.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A. In presenza di **UN SOLO CASO di positività nella classe**, i relativi alunni saranno posti:

- in **auto-sorveglianza** (vedi la definizione più sopra), con l'obbligo di indossare nelle **attività in presenza** le mascherine di tipo **FFP2** per almeno **10 giorni**;
- **dovranno sottoporsi a tampone SOLO** gli alunni che dovessero sviluppare sintomi nei **dieci giorni**.

B. In presenza di **DUE CASI di positività nella classe**, i relativi alunni saranno posti:

- in **QUARANTENA** con attivazione della **Didattica a Distanza (mista)** per **10 giorni**, nel caso di ciclo vaccinale (**PRIME DUE DOSI**) **non completato** o completato / guarigione avvenuta da più di 120 giorni.
- in **AUTO-SORVEGLIANZA**, nel caso di ciclo vaccinale (**PRIME DUE DOSI**) **completato** o di guarigione avvenuti da 120 giorni o meno.

C. In presenza di **TRE O PIÙ CASI di positività nella classe**:

- per la classe saranno **sospese le attività didattiche in presenza** che proseguiranno a distanza (**DDI**).
- la misura sanitaria sarà invece **differenziata rispetto allo stato vaccinale**, come previsto per i contatti ad alto rischio dalla circ. del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/21 allegata (attendere comunicazione AUSL).
- in **QUARANTENA** con attivazione della **DDI** per **10 giorni**, nel caso di ciclo vaccinale (**PRIME DUE DOSI**) **non completato** o completato / guarigione avvenuta da più di 120 giorni.

Il **rientro dalla quarantena / dall'isolamento** (per i casi positivi) avverrà solo dopo tampone **molecolare o antigenico** effettuato il **giorno della scadenza** con risultato negativo.

I **SOLI studenti della scuola secondaria, SOLO se ASINTOMATICI**, potranno:

- rivolgersi al proprio **MEDICO CURANTE** per valutare la presenza di sintomi;
- se **RISCONTRATI ASINTOMATICI** dal medico, **prenotare** i tamponi antigenici gratuiti previsti che verranno effettuati presso le **FARMACIE** convenzionate con la procedura indicata dal medico; per evitare assembramenti, **NON RECARSI** in farmacia per effettuare il tampone **senza averlo prima prenotato**.

GESTIONE DELLA PROCEDURE SCOLASTICHE

Premesso che rimangono in vigore tutte le misure di contenimento già previste, vale a dire:

- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con **sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°**;
- è obbligatorio (salvo i casi esentati dal medico curante) l'utilizzo continuativo delle mascherine di tipo almeno chirurgico per tutto il tempo della permanenza nei locali scolastici (nel caso ci si trovi in regime di auto-vigilanza, sarà necessario l'utilizzo per 10 giorni della FFP2);
- rimane necessario osservare le consuete misure di distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- per avere accesso ai locali della scuola i genitori dovranno essere in possesso ed esibire il Green Pass rafforzato al personale in servizio presso la portineria.

si stabiliscono le seguenti procedure **VALIDE DA LUNEDÌ 10/01/2022**:

A. nel caso di **ESITO POSITIVO** di un test antigenico fatto presso la **propria abitazione**:

- **tenere casa da scuola** l'alunno, anche se asintomatico, non recarsi in farmacia (come da nota allegata della Regione Emilia Romagna);
- **contattare** immediatamente il **medico / pediatra** di libera scelta per la prescrizione di un tampone da effettuarsi presso i centri convenzionati con le modalità previste;
- **avvisare** della positività PRESUNTA il **coordinatore di classe e la scuola** tramite inoltro e-mail alle caselle del **coordinatore** e **covid-19@eurekalbinea.it**;
- **inoltrare richiesta** di attivazione della **Didattica a Distanza (MISTA)** alla casella e-mail dedicata: **covid-19@eurekalbinea.it** allegando **copia della prenotazione** del test molecolare / antigenico.
- **attenersi alle modalità per il rientro** in presenza descritte nel paragrafo dedicato all'argomento.

B. nel caso di **ESITO POSITIVO** di un test antigenico / molecolare fatto presso i **centri AUSL, Farmacie e centri di analisi privati convenzionati**:

- **tenere casa da scuola l'alunno**, anche se asintomatico;
- **avvisare** della positività il **coordinatore di classe e la scuola** tramite inoltro e-mail alle caselle del **coordinatore** e covid-19@eurekalbinea.it;
- **NON inoltrare richiesta** di attivazione della **Didattica a Distanza (MISTA)**: la DDI verrà in tal caso attivata in modo automatico dalla scuola con modalità dipendenti dalla particolare casistica della classe.
- **attenersi alle modalità per il rientro in presenza** descritte nel paragrafo dedicato all'argomento.

C. GESTIONE DEL RIENTRO nel caso di semplice **SOSPENSIONE** delle attività in presenza, **QUARANTENA o ISOLAMENTO**:

Si potrà riprendere la frequenza alle attività didattiche in presenza:

- nel caso di semplice **SOSPENSIONE** delle **attività in presenza**, solo se in possesso dell'**esito negativo** del test molecolare / antigenico prescritto dal **MEDICO curante / dal Dipartimento di Sanità Pubblica (AUSL)**.
- nel caso di **QUARANTENA o ISOLAMENTO**, solo se in possesso del **certificato** (attestato) di **Fine quarantena / isolamento** trasmesso sul **fascicolo sanitario** elettronico / sulla **e-mail dall'AUSL**; non è ad oggi chiaro se basterà il possesso dell'esito negativo del test effettuato nell'**ULTIMO GIORNO** di quarantena / isolamento (**NB**: tamponi svolti in date precedenti non saranno comunque validi).

Nel caso di un PROVVEDIMENTO che coinvolga TUTTA la classe, al fine di rendere più ordinate e produttive le attività didattiche previste al rientro in aula (il singolo alunno **sarà** comunque **accolto a scuola** con la semplice esibizione al personale di segreteria della documentazione sopra elencata), ...

si chiede alle famiglie di **allegare** la **suddetta documentazione** all'atto della **risposta** all'apposito **MODULO GOOGLE** che questo istituto provvederà a inoltrare alla casella istituzionale di posta elettronica in uso all'alunno (dominio eurekalbinea.it) e di ...

attendere la comunicazione che la scuola inoltrerà una volta ricevuti almeno i due terzi dei documenti.

NON INVIARE in questo caso la documentazione alla casella covid-19@eurekalbinea.it.

Nel caso di un provvedimento singolo (Quarantena / Isolamento, in assenza accertata di contatti in ambito scolastico nella usuale finestra di tracciamento di due giorni), la documentazione dovrà essere inoltrata alla casella covid-19@eurekalbinea.it.

D. SPECIFICHE per le comunicazioni alla casella covid-19@eurekalbinea.it

Al fine di permettere **una rapida e corretta gestione** delle informazioni, si chiede alle famiglie di seguire con attenzione le seguenti indicazioni nella compilazione delle e-mail indirizzate alla suddetta casella:

- Specificare sempre nell'**OGGETTO DELLA E-MAIL** nell'ordine:
 - Classe e scuola frequentata** (ad esempio "1B primaria")
 - Cognome e nome dell'alunno**;
 - Motivo del contatto**, ad esempio: "*Comunicazione esito positivo test antigenico svolto a casa*", "*Comunicazione esito positivo test antigenico svolto in farmacia convenzionata*", "*Richiesta attivazione DDI*", ecc.
- Nel **testo** della mail fornire **tutte e sole le informazioni rilevanti**: ad esempio nel caso di segnalazione di un esito positivo di un tampone in una farmacia convenzionata, *l'ultimo giorno di frequenza a scuola e la data nella quale si sono presentati eventuali sintomi, l'eventuale situazione di esonero certificato dall'uso della mascherina*.
- Allegare tutti e SOLI i documenti richiesti**, ad esempio: per richiedere l'attivazione della **DDI (mista)** la certificazione comprovante la situazione che dà diritto all'attivazione della **DDI stessa**, per segnalare la positività a un test COVID, *copia del referto del test*, ove sia stato svolto presso un centro convenzionato o la stessa AUSL, o *copia della prenotazione del test "ufficiale" effettuata dal medico curante*, nel caso di tampone "fatto in casa".

E. GESTIONE DELL'ATTIVAZIONE della Didattica Digitale Integrata

Premesso che ciò che segue rappresenta una semplice specifica dei criteri da tempo pubblicati e consultabili a pag. 5 del documento [Piano scolastico per la DDI rev. 27/10/2021](#) pubblicato nella sezione documenti del sito istituzionale, che il moltiplicarsi di connessioni di video-conferenza (al di sopra delle 20 simultanee) può comportare la saturazione della limitata banda disponibile, con conseguenti pesanti rallentamenti e che si potrebbe pertanto rendere necessario un ulteriore irrigidimento dei criteri, la D.D.I. potrà essere attivata esclusivamente nelle circostanze di seguito elencate in ordine di priorità:

1. Provvedimento di **sospensione delle attività didattiche in presenza** che coinvolge **tutta la classe** o una parte consistente della classe, che sia o meno associato a provvedimenti di quarantena / isolamento. In tal caso l'attivazione è automatica e non occorre presentare richiesta.
2. Provvedimento di **sospensione delle attività didattiche in presenza** associato a provvedimenti di quarantena / isolamento, che coinvolgano fino a 4 alunni della classe; in tal caso è opportuno che pervenga alla scuola una richiesta con le specifiche citate nella sezione D. precedente (richiesta che può essere contestuale alla comunicazione di positività con l'inoltro della copia del referto).
3. Eventuali **patologie corredate da certificazione medica**, che comportino l'impossibilità di frequentare le attività didattiche per periodi cospicui: in tal caso è richiesto l'inoltro della certificazione medica comprovante la situazione di salute; la DDI potrà essere attivata solo una volta acquisito il parere dei docenti della classe.
4. **Esito positivo di un test antigenico "fatto a casa"**, la D.D.I verrà attivata a livello personale (non di classe) **previa ricezione della richiesta corredata dalla copia della prenotazione del test ufficiale** effettuata dal medico curante / pediatra di libera scelta.
5. **Eventuali situazioni documentate** conseguenti a ritardi nel sistema di tracciamento che possano esulare dai casi precedenti, che saranno comunque valutate di volta in volta sulla base del presupposto che non può essere prevista l'attivazione della D.D.I. per effetto del **semplice timore di contrarre** l'infezione in assenza di solidi e comprovati motivi.

F. TRASPORTO SCOLASTICO

Si informano le famiglie che, proprio nella giornata odierna è giunta la conferma che, anche ove non siano in possesso della certificazione verde (normale o rafforzata che sia) *“agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto ... dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato ...”*.

Si allegano, per ogni eventuale approfondimento, gli originali delle disposizioni di Legge e delle note applicative pervenute dagli organi competenti sulle quali si basa la presente sintesi.


Mi scuso per il breve preavviso della presente nota, probabilmente attesa con ansia dalla gran parte delle famiglie, situazione conseguente alla pubblicazione, avvenuta nella giornata di ieri e nella mattinata odierna della gran parte delle normative e note tecniche di riferimento da parte dei Ministeri coinvolti e della Regione.

Per altro, come detto in premessa, non sono da escludere prossimi aggiornamenti e aggiustamenti di quanto comunicato in sede di definitiva applicazione delle recenti normative che, come è di tutta evidenza, hanno anche un notevole livello di articolazione e complessità.

Colgo l'occasione per rivolgere alle famiglie, agli alunni e a tutto il personale i miei migliori auspici di buon anno, chiedendo a tutti la massima collaborazione per superare assieme questo momento complicato.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Fausto Fiorani)¹



¹ Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

A
Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteria.ministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero del Turismo
ufficiodigabinetto.turismo@pec.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali

Agli Uffici Scolastici Regionali

Alle Scuole non statali paritarie di ogni ordine e grado per il
tramite degli USR competenti per territorio

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Af-
fari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bol-
zano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, Aerea e
di Frontiera
LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermie-
ristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Profes-
sione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FNOVI Federazione degli Ordine dei Medici Veterinari Ita-
liani



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione federazione@pec.tsrn.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzione generale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

info@pec.fnovi.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento per le Politiche della Famiglia ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

FIASO Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere
info@fiaso.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

TRENITALIA
ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**

CONFCOMMERCIO

confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC

protocollo@pec.enac.gov.it



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

italo@pec.ntvspa.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tro-picali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sa-nità Pub-
blica (SItI)
siti@pec-legal.it

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-
onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

e p.c.

Al Gabinetto del Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Gabinetto del Ministero della Salute
gab@postacert.sanita.it

Al Ministero della Salute seggen@postacert.sanita.it

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione del Ministero dell'Istruzione
DPIT.segreteria@istruzione.it

Alle istituzioni scolastiche della Regione autonoma Valle
d'Aosta per il tramite del Dipartimento sovrintendenza agli
studi
istruzione@pec.regione.vda.it

Alle istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di
Trento per il tramite del Dipartimento Istruzione e Cultura
dip.istruzioneecultura@pec.provincia.tn.it

Alle istituzioni scolastiche della Provincia autonoma di Bol-
zano per il tramite dell'Intendenza Scolastica
culturayintenzaladina@pec.prov.bz.it
sovrintendenza.hauptschulamt@pec.prov.bz.it
schulamt.intenzascolastica@pec.prov.bz.it



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Con la presente circolare si ritiene utile fornire prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell'ottica di coniugare l'imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria.

Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di istruzione.

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure.

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- attività didattica: sospesa per 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Scuola primaria

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente *“per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo*



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Ulteriori precisazioni

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:



Ministero dell'Istruzione

**DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI**



Ministero della Salute

**DIREZIONE GENERALE DELLA
PREVENZIONE SANITARIA**

- il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:
“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Si precisa infine che per qualsiasi necessità e/o richiesta di chiarimento rispetto ai contenuti della presente nota è disponibile il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, gestionali, amministrative e contabili – accessibile al seguente percorso: “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”.

Il Capo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali

Jacopo Greco

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n.
39/93)*

Il Direttore Generale della prevenzione
sanitaria

Giovanni Rezza

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n.
39/93)*

DIREZIONE GENERALE

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

LA DIRETTRICE

KYRIAKOULA PETROPULACOS

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR	FILESEGNATURA.XML	
DEL	CFR	FILESEGNATURA.XML	

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori dei Dipartimenti/Servizi farmaceutici
Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica
Ai Direttori dei Servizi ICT
Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure Primarie

ES

delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna

Alle Associazioni di Categoria delle Farmacie convenzionate
Agli Ordini dei Farmacisti della Regione Emilia-Romagna

e, p.c.
Alla Segreteria del Comitato Consultivo Regionale per la Qualità dei servizi dal lato del Cittadino

Loro indirizzi di posta elettronica

Oggetto: Casistiche per le quali possono essere eseguiti tamponi antigenici rapidi nasali in farmacia convenzionata.

Gent.mi,

si fa seguito alla nota di trasmissione della DGR 2288/2021 (prot. 31.12.2021.1194031.U) e alla nota del Ministero della Salute prot. 0060136-30/12/2021-DGPRES-DGPRES-P in tema di "Aggiornamento sulle misure di quarantena¹ e isolamento² in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)", per fornire di seguito indicazioni in merito alla tipologia di persone/casistiche che possono eseguire il tampone antigenico rapido nasale in farmacia.

¹ Quarantena: misura che si applica a una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta a un caso COVID-19 con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce di caso.

² Isolamento: misura che si applica a una persona affetta da COVID-19 e consiste nel separare quanto più possibile detta persona da altre sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione durante il periodo di trasmissibilità.

CASISTICHE PER LE QUALI POSSONO ESSERE ESEGUITI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI NASALI IN FARMACIA CONVENZIONATA

Si sottolinea che possono eseguire il test antigenico rapido nasale in farmacia convenzionata **unicamente le persone senza sintomi di COVID-19.**

In caso di positività rilevata con un self-test antigenico rapido nasale il cittadino **non potrà recarsi in farmacia**, ma **rivolgersi al proprio medico curante per valutare la presenza di sintomi e la conseguente procedura da attivare.**

A. Test eseguito in ambito di screening

1. ESITO NEGATIVO. In caso di esito negativo non si applica alcuna restrizione e non è necessario registrarne l'esito sul Portale Farmacie; il dato può essere registrato sul Sistema Tessera Sanitaria ai fini del Green pass.
2. ESITO POSITIVO. Il risultato deve essere registrato sul Portale Farmacie. L'AUSL apre il caso con la presa in carico da parte dei Dipartimenti di Sanità Pubblica tramite verifiche rispetto allo stato vaccinale o alla pregressa malattia da COVID-19, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione della diffusione del contagio.

La farmacia potrà già prenotare un appuntamento per l'esecuzione del test di chiusura del provvedimento di isolamento di cui al successivo punto C, interpellando³ il cittadino rispetto alla situazione vaccinale utile a valutare se l'isolamento sarà di 7 giorni (dose booster o ciclo vaccinale primario eseguito da meno di 120 giorni o guarigione da meno di 120 giorni) o di 10 giorni (negli altri casi: persone non vaccinate; vaccinate con due dosi da più di 120 giorni; che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; guarite da COVID-19 da più di 120 giorni); detto test potrà essere eseguito in farmacia unicamente se la persona non avrà mai manifestato sintomi o non manifesta sintomi da almeno tre giorni; in caso contrario l'appuntamento dovrà essere disdetto dal cittadino.

B. Test eseguito a persona asintomatica, in quarantena, che abbia avuto un contatto stretto⁴ con un caso di COVID-19

³ Il farmacista potrà accertare il ciclo vaccinale tramite esibizione da parte del cittadino del green pass o del certificato vaccinale.

⁴ Contatto stretto: persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei; persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Il cittadino deve presentare al farmacista il documento (certificato) cartaceo o in formato digitale di apertura della quarantena.

- Tampone di chiusura dei 5 giorni di quarantena nelle persone che sono vaccinate con almeno due dosi da più di 4 mesi;
- tampone di chiusura dei 10 giorni di quarantena nelle persone non vaccinate o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.

Si precisa che per le persone asintomatiche che hanno eseguito la dose booster o hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guarite da COVID-19, in entrambi questi ultimi casi da meno di 4 mesi, **non** è prevista l'esecuzione del tampone al termine del periodo di 5 giorni di auto-sorveglianza (automonitoraggio quotidiano della temperatura e di eventuali sintomi sospetti).

1. ESITO NEGATIVO. In caso di quarantena, la registrazione dell'esito negativo del test sul Portale Farmacie determina, direttamente, la cessazione del regime di quarantena, come previsto dal DL 229/21; non è pertanto necessaria un'ulteriore certificazione da parte dell'AUSL. Basta che la farmacia stampi al cittadino il risultato del test.

2. ESITO POSITIVO. In caso di esito positivo la farmacia potrà già provvedere a prendere appuntamento per l'esecuzione del test di chiusura di cui al successivo punto C; detto test potrà essere eseguito unicamente se la persona non avrà mai manifestato sintomi o non manifesta sintomi da almeno tre giorni; in caso contrario l'appuntamento dovrà essere disdetto dal cittadino.

Si precisa che:

- **i cittadini sintomatici** dovranno contattare il proprio MMG e **non potranno recarsi in farmacia** durante la presenza dei sintomi per eseguire tamponi; in tal caso i tamponi – qualora necessari – saranno eseguiti presso le AUSL.

C. Test eseguito a persona asintomatica che sia risultata positiva al test, ai fini della chiusura dell'isolamento di cui ai punti A.2. e B.2.

Il cittadino deve presentare al farmacista il documento (certificato) cartaceo o in formato digitale di apertura dell'isolamento.

- Tampone di chiusura dopo 7 giorni di isolamento qualora la persona sia stata vaccinata con dose booster o abbia completato il ciclo vaccinale primario o sia guarite da COVID-19, in entrambi questi ultimi casi da meno di 4 mesi;
- tampone di chiusura dopo 10 giorni di isolamento negli altri casi (persone non vaccinate; vaccinate con due dosi da più di 120 giorni; che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; guarite da COVID-19 da più di 120 giorni).

Qualora il test risulti negativo, verrà rilasciato al cittadino - in modalità automatica, entro 24 ore, da parte dell'AUSL, fatta salva la fase di primo avvio che potrebbe

richiedere tempistiche maggiori - il certificato di chiusura dell'isolamento, che comporterà la riattivazione del Green pass. **In attesa di ricevere il certificato di chiusura dell'isolamento da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, il risultato del test eseguito in farmacia può essere esibito dal cittadino in occasione di eventuali controlli.**

In caso di esito positivo può essere prenotato un ulteriore tampone a 7 giorni dal primo tampone di chiusura eseguito. **Le positività persistenti rilevate con questo secondo tampone non richiedono ulteriori test in quanto la chiusura dell'isolamento è prevista comunque a 21 giorni.** Eventuali ulteriori tamponi, oltre ai due eseguiti con le tempistiche sopra descritte, saranno a carico del cittadino.

D. Studenti – asintomatici - delle scuole secondarie di primo e secondo grado nella cui classe si sia verificato un caso COVID-19, **su richiesta elettronica del MMG o PLS** (in attesa di poter verificare il testo definitivo del decreto):

- primo test nel momento in cui viene rilevata la presenza di un positivo.

In caso di esito positivo al test si rinvia al precedente punto C.

Le Misure di sicurezza dell'Intesa sottoscritta con le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate di cui alla DGR 464/2021 sono conseguentemente aggiornate.

Le fattispecie dei tamponi da porre a carico del SSR, oggetto della presente nota, è in corso di definizione con apposito atto di Giunta regionale; queste non ricomprenderanno i tamponi di cui al punto A; i tamponi di cui al precedente punto D sono con onere a carico della Struttura commissariale.

Infine, si rappresenta che, diversamente da quanto indicato con nota regionale prot. 22/10/2021.0983379.U, al fine di garantire un servizio di qualità, evitare assembramenti e assicurare il corretto espletamento del servizio farmaceutico, **l'esecuzione dei tamponi in farmacia avviene preferenzialmente previa prenotazione della prestazione.**

Si chiede di dare ampia diffusione alla presente nota a tutti i professionisti interessati.

Cordiali saluti,

Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*», e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»,

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*», e, in particolare, l'articolo 9-*quater*, comma 1, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, che ha previsto, a decorrere dal 10 gennaio 2022, l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), per l'accesso anche ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale e per il loro utilizzo;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «*Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali*»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*», con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

Visto, altresì, l'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «*Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021*»;

Visto, inoltre, l'art. 4 del citato decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che prevede l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «*Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria*», e, in particolare, il sopra citato articolo 1, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge*

14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'allegato 16, concernente “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante “*Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»*”, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Preso atto della proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Vista la richiesta formulata dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani in merito alle modalità di accesso degli studenti dai 12 anni compiuti al trasporto scolastico anche dedicato;

Sentito il Ministro dell'istruzione;

Tenuto conto della specifica situazione geografica delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri, caratterizzata dalla peculiare disponibilità dei mezzi di collegamento con le altre isole e con il resto del Paese;

Rilevata la necessità, sulla base del quadro normativo vigente e delle tempistiche della campagna vaccinale in corso, di garantire ai soggetti che devono spostarsi da e per le isole minori e da e per le isole lagunari e lacustri, nel rispetto delle adottate misure di contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2, il regolare accesso alle cure e la frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;

Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare misure transitorie di carattere eccezionale in materia, che consentano tali spostamenti attraverso il ricorso altresì alla Certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare;

Rilevata, altresì, la necessità indifferibile e urgente di assicurare la continuità didattica per tutti gli studenti appartenenti alla medesima comunità scolastica per i quali è in corso la specifica campagna vaccinale anti SARS-Cov-2 secondo i criteri di cui alle circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 59179 del 24 dicembre 2021: “*Ulteriore estensione della platea vaccinale destinataria della dose di richiamo (“booster”) nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19*” e n. 1254 del 5 gennaio 2021 ”*Estensione della raccomandazione della*

dose di richiamo (“booster”) a tutti i soggetti della fascia di età 12-15 anni, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”;

Ritenuto pertanto di consentire agli stessi il pieno accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato, fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del decreto–legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

2. Per il medesimo periodo stabilito al comma 1, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dall’art. 9-*quater*, comma 1, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 ed il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all’allegato 16 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

3. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 9-*quater* del citato decreto–legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELLA SALUTE
(On. Roberto Speranza)



SPERANZA
ROBERTO
09.01.2022
12:34:53
GMT+01:00